

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'articolo 8 ter del Decreto Legislativo 502/1992, introdotto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 229/1999, innovativo rispetto alla precedente disciplina, concernente il regime delle autorizzazioni relative all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie che estende tale regime anche alle tematiche riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni, subordinando l'adozione dei provvedimenti del Comune interessato ad un parere preventivo di compatibilità del progetto espresso da parte della Regione, avente chiara natura di parere vincolante;

Considerato che l'articolo citato al comma 5 prevede che le Regioni determinino le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitarie, nonché la individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o capacità produttive;

Preso atto che tale articolo prevede che:

al comma 1:

- 1) la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie siano subordinati ad autorizzazione;
- 2) tali autorizzazioni si applichino alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate;
- 3) la tipologia delle strutture assistenziali interessate comprenda:
 - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno

per acuti;

- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

al comma 2:

- tale autorizzazione sia altresì richiesta per gli studi odontoiatrici, medici, e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

al comma 3:

- per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 5.11.1993 n.398, convertito con modificazioni, dalla Legge 4.11.1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, e che tale verifica sia effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

al comma 4:

- l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi,

strutturali, tecnologici, e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15/3/97 n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs 229/1999;

al comma 5:

- sia possibile il riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizione contestata dal soggetto richiedente;

Dato atto:

- che la Regione Emilia-Romagna con legge regionale 12/10/98 n. 34 ha approvato la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione dei D.P.R. 14.1.1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività sociosanitaria e socio-assistenziale;
- che l'art. 13 di tale provvedimento regionale prevede che "per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un aumento dei posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito nulla-osta da parte della Regione";

Considerato inoltre che con propria deliberazione n. 8/2/1999 n. 125 "Primi provvedimenti applicativi della legge regionale 34/98" sono state definite specifiche modalità per la formulazione delle domande di autorizzazione, con particolare riferimento ai requisiti minimi ed al modello di domanda;

Tenuta presente la dotazione standard di posti letto prevista dalle Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 pari a 5,5 posti per mille abitanti, con le successive correzioni previste dalle Leggi n. 449 del 27 dicembre 1997 e n. 448 del 23 dicembre 1998;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale

n. 535 del 19 dicembre 1996 (Applicazione linee guida per la rimodulazione della rete ospedaliera regionale) con la quale è stata definita la dotazione complessiva dei posti letto pubblici e privati della regione Emilia-Romagna, finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che l'attuale numero dei posti letto disponibili nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate della regione soddisfa tali indicatori ed è coerente con i contenuti della programmazione sanitaria regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1235 del 22 settembre 1999 (Piano Sanitario Regionale 1999-2001), che affida agli ambiti territoriali la definizione della Rete Ospedaliera per l'autosufficienza territoriale;

Ritenuto che nuove richieste per strutture di ricovero e cura potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei programmi regionali e provinciali che non comportino incremento di posti letto;

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge Regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dei pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:

- dal Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Sergio Venturi, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Direttore Generale alla Sanità, dott. Franco Rossi, in ordine alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che dalla data di adozione del presente provvedimento, per gli effetti dell'articolo 8 ter del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, tutte le domande di autorizzazione aventi ad oggetto la costruzione di nuove strutture, l'adattamento di strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione,

l'ampliamento che non comporti aumento di posti letto, la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate o funzionanti da parte di soggetti pubblici o privati, devono, per le motivazioni espresse in premessa, essere corredate del previsto parere dell'Assessorato Regionale alla Sanità, secondo le modalità esplicitate in premessa. In via subordinata, ove le domande non siano corredate di tale parere il Comune interessato si attiverà direttamente nei confronti del competente Assessorato;

- 2) di stabilire che il parere preventivo, di cui al precedente punto 1), riguarderà in sede di prima applicazione le funzioni sanitarie espletate da:
 - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione di interventi chirurgici in regime di day-hospital o day surgery;
 - strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- 3) di dare atto che i criteri e le procedure per il rilascio del parere preventivo di cui al precedente punto 1), per quanto riguarda le strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, saranno definiti con un successivo specifico provvedimento, tenendo anche conto delle procedure identificate dalla Direttiva di cui al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 34/1998;
- 4) di dare atto che l'attuale dotazione di posti letto pubblici e privati nella regione Emilia-Romagna, soddisfa il fabbisogno di posti letto di cui alle previsioni del Piano Sanitario Regionale 1999-2001, per cui, in riferimento a quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 34/1998, durante il periodo di vigenza del Piano stesso, e comunque fino a che il numero dei posti letto autorizzati sia superiore agli standard definiti da provvedimenti normativi regionali o nazionali, non saranno prese in considerazione eventuali istanze concernenti l'istituzione di nuovi posti letto;

- 5) di stabilire che nuove richieste per strutture di ricovero e cura potranno essere prese in considerazione solo in presenza di progetti di riconversione formulati concordemente alle indicazioni dei programmi regionali e aziendali senza incremento di posti letto;
- 6) di determinare che eventuali ambiti carenti di strutture o di capacità produttiva potranno essere individuati dalla Giunta Regionale che, a tal fine, provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro l'ultimo trimestre del triennio di validità del Piano Sanitario Regionale, le carenze stesse e la tipologia di strutture ed attività necessarie, stabilendo, in tale sede, le procedure cui fare riferimento per una eventuale selezione tra più soggetti interessati;
- 7) di determinare, altresì, che il riesame dell'istanza di cui al comma 5 dell'art. 8ter del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni, avviene entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza presentata all'Assessorato competente della Regione Emilia-Romagna, a cura del Servizio Regionale competente, che ne cura l'istruttoria. Il provvedimento definitivo è assunto con Determinazione del Direttore Generale competente, in analogia con le previsioni della L.R. 34/1998 comma 3 art. 8;
- 8) di rimandare a successivo specifico provvedimento la regolamentazione dell'autorizzazione per gli studi odontoiatrici, medici, e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza dei paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, successivamente all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4 art. 8ter del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

